

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2011, addì 23 del mese di maggio in Roma, si sono incontrate l'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea – FEDARLINEA e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

Le parti,

premesso


- che l'art. 1 comma 47 della legge n. 220 del 2010, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, per il periodo d'imposta 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- che le parti, anche in considerazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, ritengono necessario favorire la definizione di accordi di secondo livello che recepiscano i contenuti degli accordi territoriali o aziendali con riferimento agli istituti che, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

tenuto conto

- che con successiva circolare n.19/E del 10 maggio 2011, l'Agenzia delle Entrate ed il citato Ministero hanno ulteriormente precisato che le somme erogate dal datore di lavoro nell'anno 2011 prima della stipula di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali non possono essere soggette all'imposta sostitutiva, anche quando l'accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011,

convengono

che l'accordo tipo allegato alla presente intesa, tenendo conto del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese di secondo livello, costituisce un modello per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in



materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Le Parti si impegnano ad assicurare l'informazione ai datori di lavoro e ai lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.

FEDARLINEA
Filippo Allegretti
Antonio Ferraro

FILT-CGIL
[Signature]
FIT-CISL
[Signature]
[Signature]

ULTRASPORTI
[Signature]

Accordo tipo

Data, _____

La Società _____, assistita dall'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea – FEDARLINEA,

e

le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI,

premesso che

- con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, Comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;
- che con successiva circolare n.19/E del 10 maggio 2011, l'Agenzia delle Entrate ed il citato Ministero hanno ulteriormente precisato che le somme erogate dal datore di lavoro nell'anno 2011 prima della stipula di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali non possono essere soggette all'imposta sostitutiva, anche quando l'accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011,

hanno convenuto quanto segue:

per l'anno 2011 con il presente accordo, le disposizioni contenute negli accordi aziendali riportati in allegato applicati presso la Società di navigazione _____ sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto


avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 – sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di eventuali indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

La Società _____, pertanto, applicherà le agevolazioni fiscali di cui in premessa a tali istituti, così come disciplinati nei richiamati accordi (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nel 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010.

La Società _____ applicherà le predette agevolazioni fiscali a tutti i suoi dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

La Società _____ informerà la rispettiva rappresentanza sindacale e darà comunicazione ai suoi dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left side, there are two distinct signatures. On the right side, there is a cluster of four signatures, with one being significantly larger and more stylized than the others. The signatures are scattered across the lower half of the page.